

Legge regionale 07 giugno 2018 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 15

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2003)

1. All'articolo 20 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

<<2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.>>;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.